

12-10-2023



Conferenza Unificata - 12 ottobre 2023

Punto 5) o.d.g

**Parere ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante
misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà
educativa e alla criminalità minorile, nonché per la
sicurezza dei minori in ambito digitale**

PROPOSTE EMENDATIVE

Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

Motivazione

Con l'introduzione del nuovo art. 27-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 inerente i nuovi percorsi di rieducazione del minore nonché con l'estensione delle previsioni contenute alle disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città di cui all'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, i Comuni assistono da un lato ad un incremento delle attività previste dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 che necessita, per la parte di competenza, ad un potenziamento del personale e attività dedicati ai servizi di assistenza e, dall'altro, al potenziamento delle attività di contrasto e vigilanza con apposito personale aggiuntivo di polizia locale. Appare del tutto plausibile e con un approccio prudentiale in fase di prima applicazione la previsione di finanziamento per detti Comuni alla copertura delle spese per il triennio.



Art. 12
(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

Al comma 4, riformulare la lettera b) come segue :

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente : "3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo nell'ambito del patto per l'inclusione".

Motivazione

La previsione di escludere dall'accesso all'Assegno di inclusione i nuclei che non documentino la frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni si tradurrebbe in un ulteriore svantaggio per i minori stessi. L'assegno di inclusione, infatti, non prevede solamente la percezione di un beneficio economico ma la presa in carico e l'adesione del nucleo ad un progetto personalizzato che tra le proprie finalità ha anche quella di combattere l'abbandono scolastico e spingere la famiglia a rispettare l'obbligo scolastico. L'adesione al patto è condizionante per il ricevimento del beneficio economico e il mancato rispetto degli obblighi in esso previsti è condizione di decadenza del beneficio stesso. Alla luce di questo, la riformulazione consentirebbe comunque l'accesso alla misura, soprattutto pensando che si tratta di nuclei con minori, comprensiva dei percorsi di attivazione e dei sostegni in essa previsti, ma prevede la perdita del beneficio economico in caso di mancato rispetto della regolare di frequenza della scuola dell'obbligo prevista nel patto di inclusione.

Edilizia scolastica controlli

Dopo l'art. 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Controlli edilizia scolastica)

"Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione".

Motivazione

Negli ultimi anni a seguito dei tanti finanziamenti ordinari erogati ai Comuni per interventi di edilizia scolastica (verifiche di vulnerabilità sismica, Piano palestre, scuole antisismiche, fondo comma 140, Piano antincendio, indagini diagnostiche, Scuole sicure) si sono attivate decine di migliaia di istanze da parte degli enti locali, anche di importi di minima entità.

Il controllo massivo da parte del MIM di tutte queste istanze che ad oggi, come da informazioni del Ministero si attestano alle 12.000 con relative rendicontazioni, integrazioni, rettifiche, produce un rallentamento dell'azione amministrativa nello svolgimento delle attività ed erogazione finale delle risorse. L'emendamento è pertanto finalizzato ad introdurre la metodologia del controllo a campione per gli interventi di edilizia scolastica non PNRR, in quanto consentirebbe di velocizzare le procedure di verifica e i pagamenti delle somme ai Comuni che molti di essi hanno anticipato per interventi finanziati con fondi pregressi che risalgono addirittura a prima del Covid-19.



Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

Motivazione

La proposta determina la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione (come previsto dal Decreto MEF 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n.181 del 4 agosto 2023) a partire dal triennio 2025-2027.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, l'assimilazione dei nuovi principi contabili alla luce del fatto che il cd. "bilancio tecnico" e la previsione di un "atto di indirizzo" da parte della Giunta, anch'esso da presentare entro la medesima data del 15 settembre, costituiscono una novità assoluta la cui implementazione non è affatto semplice e immediata.

Va altresì considerato che, le difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali per la chiusura del bilancio di previsione 2023-2025, connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali ed alle eccezionali urgenze derivanti dai recenti eventi atmosferici straordinari, hanno comportato la proroga del termine per la deliberazione delle previsioni di bilancio 2023 al 15 settembre scorso, con ulteriori problemi per gli enti locali interessati ad applicare i nuovi cambiamenti richiesti dal Decreto MEF 25 luglio 2023.

La proroga richiesta consente altresì, di attivare le iniziative necessarie per dare certezza formale alla determinazione degli stanziamenti, in particolare sul versante dell'entrata, le cui componenti sono spesso definite soltanto con la legge di bilancio o anche con provvedimenti successivi. Vale la pena sottolineare il fatto che la rigidità strutturale dei bilanci degli enti locali rende essenziale la conoscenza di tali componenti, sia per assicurare finanziamenti ordinari di spese non comprimibili, sia per esercitare le possibili scelte discrezionali in capo a ciascun ente. Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali, già in affanno nell'approvazione dei bilanci entro i termini stabiliti, si verificherebbe il paradosso di un ulteriore appesantimento del sistema di approvazione con l'emersione di nuovi ritardi ed ulteriori effetti indesiderati.

Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali

Art. XX



(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36/2023, è stata eliminata la nozione di progetto "definitivo" nell'ambito delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due, il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre: "progetto fattibilità tecnico-economica"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo".

L'art. 204, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL") in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito richiede l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". In seguito all'introduzione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Nuovo Codice"), si dovrebbe pertanto ritenere che ai fini della stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito sia necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, non sussistendo più il "progetto definitivo", posticipando in tal modo l'acquisizione da parte degli enti delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

Il progetto definitivo di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risulta, peraltro, sostanzialmente equivalente al progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Nuovo Codice, come dettagliatamente individuato all'art. 6, comma 7, dell'Allegato I.7 al Nuovo Codice e, più in generale, nella Sezione II di tale Allegato, in quanto il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica sembrerebbe aver sostanzialmente unificato i precedenti due livelli del "progetto di fattibilità tecnica ed economica" e del "progetto definitivo", assorbendo quest'ultimo.

In tal senso depone quanto previsto dallo stesso Nuovo Codice, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi del quale "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5.).

